

N. 2383/2013 R. G.

Rep. 268/14

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione I^a civile

composta dai Magistrati:

dott.	Vittorio Rossi	Presidente
dott.ssa	Liana Maria Teresa Zoso	Consigliere rel.
dott.ssa	Daniela Bruni	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di reclamo ex art. 26 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 21.11.2013

[redacted] s.p.a. (P.Iva e C.F. [redacted])

rappresentata e difesa in causa dall'Avv. [redacted] di [redacted] per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. [redacted] e [redacted]

- parte reclamante -

contro

[redacted] s.r.l.

rappresentata e difesa in causa dagli Avv. [redacted] e [redacted] per mandato a margine della memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. [redacted]

- parte resistente -

Fallimenti e Società.it

Oggetto: reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. pronunciato dal tribunale di Treviso l'8.11.2013 e depositato in cancelleria il giorno 11.11.2013.

Causa discussa all'udienza del 23.1.2014.

Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2013 la [redacted] s.c.p.a. proponeva reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Treviso, in data 8.11.2013, in accoglimento dell'istanza depositata il 14.10.2013 da [redacted] s.r.l., aveva autorizzato ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. lo scioglimento, tra l'altro, di tre contratti derivati stipulati con la Banca [redacted] e la sospensione per 60 giorni dei contratti bancari per anticipazioni con mandato all'incasso.

Assumeva la reclamante che il tribunale di Treviso, in data 8.11.2013 aveva ammesso [redacted] s.r.l. alla procedura di concordato preventivo prenotativo e contestualmente aveva autorizzato lo scioglimento dei contratti derivati e la sospensione dei contratti bancari per anticipazioni con mandato all'incasso.

A sostegno del reclamo la banca deduceva i seguenti motivi:

- il provvedimento di sospensione e di scioglimento dei contratti bancari era inammissibile nel caso di procedura instauratasi a seguito di ricorso per concordato prenotativo ex art. 161, sesto comma, L.F.; invero l'interpretazione letterale dell'art. 169 bis l.f. in combinato disposto con l'art. 161 L.F. collideva con l'interpretazione teleologica della norma in quanto il tribunale non era in condizione, al momento del deposito del ricorso prenotativo, di valutare la fondatezza della domanda sotto il profilo della coerenza dello scioglimento dei contratti poiché il piano non era stato ancora predisposto;
- il provvedimento del tribunale di sospensione e scioglimento dei contratti non era da ritenersi efficace fino a quando non fosse stato emesso il provvedimento di ammissione alla procedura concordataria ex art. 163 L.F.;



- il provvedimento impugnato era illegittimo essendo mancata la determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 169 bis, secondo comma, L.F.;

- il contratto di conto corrente bancario con patto di compensazione in essere con la banca non era suscettibile di sospensione poiché non si trattava di un contratto in corso, dato che la banca aveva già adempiuto la sua prestazione concedendo l'anticipazione sui titoli;

- non era dimostrato il danno derivante al ceto creditorio dal perdurare dell'efficacia dei contratti in essere con la banca;

- il provvedimento reclamato era stato emesso senza previa convocazione della parte contrattuale e ciò aveva comportato violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità del provvedimento medesimo.

Rileva la corte che la norma di cui all'art. 169 bis L.F., nel prevedere la possibilità di scioglimento o sospensione dei contratti in corso, non opera alcun distinguo tra le due ipotesi di domanda di concordato previste dall'art. 161 L.F. di talché non si può escludere, in termini generali ed astratti, che i provvedimenti di cui si tratta possano essere adottati anche nel caso di concordato "in bianco". Ciò posto, va considerato che il provvedimento di sospensione e scioglimento incide sul diritto contrapposto del contraente e non può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio per gli effetti che è idoneo a produrre nella sua sfera giuridica, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento stesso viene adottato in una fase in cui il tribunale non ha avuto ancora piena contezza dell'ammissibilità del concordato.

Ne consegue che il provvedimento reclamato deve essere annullato senza rimessione al tribunale, non rientrando la mancanza di notificazione tra le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c..

Ben potrà, peraltro, l'istanza di scioglimento e sospensione essere reiterata.

In considerazione del fatto che sulle questioni trattate sussiste ancora dibattito giurisprudenziale e dottrinale, le spese processuali si compensano.

P.Q.M.




Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 169
bis l.fall. pronunciato dal tribunale di Treviso in data 8.11.2013 e depositato in cancelleria il

giorno 11.11.2013;

compensa le spese.

Venezia 23.1.2014.



Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA
04 FEB 2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia APOLLONI

NOTO AVVISO
TELEMATICO
DIPLOMA
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia APOLLONI

RILASCIATA PER USO
RICORSO CASSAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Venezia, li 16 GIU 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



Fallimentari.it